

All. "A" all'atto costitutivo

Statuto della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari F.I.A.Me.F.

(allegato A all'Atto costitutivo)

Art.1.

COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

1. E' costituita l'associazione denominata Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari, in forma abbreviata F.I.A.Me.F., di natura privatistica, apartitica e senza fine di lucro
2. La F.I.A.Me.F. può promuovere la costituzione di coordinamenti territoriali.
3. La F.I.A.Me.F. ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Art.2

OGGETTO E SCOPO

La F.I.A.Me.F. riunisce, in uno spirito di collegialità e mutua collaborazione, le libere Associazioni di Mediatori familiari, le rappresenta in ambito europeo, nazionale e regionale, ad ogni livello di intervento, quale autonoma parte sociale, restando di competenza delle singole associazioni la rappresentanza dei propri associati.

La F.I.A.Me.F. rappresenta le associazioni aderenti relativamente agli scopi indicati e agisce in piena indipendenza e imparzialità.

L'attività dell'ente associativo ha ad oggetto:

- Promozione di attività di sensibilizzazione/e divulgazione della cultura della mediazione familiare;
- Promozione di attività di studio, ricerca e formazione nel campo della mediazione familiare
- Promozione di attività di studio volte a formulare proposte legislative nel campo della mediazione familiare;;
- Promozione e organizzazione scientifica di convegni, congressi o percorsi formativi ecc. promossi dagli Associati nel campo della mediazione familiare;
- Condivisione di esperienze culturali, scientifiche ed operative tra le Associazioni di Mediatori Familiari;
- Valorizzazione delle regole deontologiche relative alla professione di mediatore familiare.

ART. 3

PATRIMONIO E FONDO COMUNE

LA F.I.A.Me.F. ha un proprio patrimonio costituito dall'importo delle quote sociali, da donazioni, lasciti, oblazioni di enti o di singoli cittadini, specificamente destinati a tale

scopo, nonché dai fondi destinati ad incrementare il patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Tale patrimonio è gestito dal Tesoriere.

In nessun caso, salvo disposizioni di legge, possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione. Questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.4

SEDE

La sede è una e unica, istituita ed identificata al momento della costituzione, può essere modificata nel tempo con delibera dell'assemblea dei soci che periodicamente la individuano unitamente alla nomina del Coordinatore del Consiglio Direttivo e risulta dalla pubblicazione sul sito web e dalle comunicazioni rese agli uffici amministrativi competenti.

ART. 5

ASSOCIATI

Possono essere ammesse alla F.I.A.Me.F. le Associazioni di Mediatori familiari, in possesso del decreto rilasciato ai sensi dell'art.26 d.lgs 06/07 e/o iscritte nel sito web del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 4/13, che ne facciano richiesta, il cui statuto, i regolamenti e il codice deontologico non siano in contrasto con le finalità della Federazione e ne condividano gli scopi.

I Soci si distingueranno in soci fondatori e soci ordinari.

ART.6

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato è tenuto a:

1. Rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti approvati, come stabilito nel presente statuto.
2. Uniformarsi alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo sui temi oggetto del presente statuto.
3. Diffondere presso i propri associati le iniziative e le informazioni della F.I.A.Me.F.
4. Assolvere nei tempi e nei modi richiesti dal consiglio direttivo al pagamento della quota annua.

ART.7

AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

1. La richiesta di ammissione ad associato deve essere indirizzata al Coordinatore ed essere corredata dai documenti stabiliti dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

2. Il Consiglio direttivo, esaminata la domanda ed i documenti allegati, delibera sull'ammissione del nuovo associato e ne motiva l'eventuale rigetto.
3. Qualora il Consiglio direttivo non approvi la richiesta di ammissione di un'associazione, quest'ultima potrà impugnare la decisione ricorrendo al Collegio dei probiviri così come previsto dal presente statuto.
4. Al fine di formalizzare l'iscrizione alla F.I.A.Me.F., a seguito della delibera di ammissione, l'associato è tenuto al pagamento della quota di prima iscrizione, in difetto decade automaticamente.
5. L'iscrizione alla federazione si intende a tempo indeterminato con facoltà di libero recesso nel rispetto delle norme statutarie.

ART.8 **CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

1. La perdita della qualità di associato avviene per recesso o per decadenza.
2. Il recesso del rapporto associativo avviene per volontà espressa dell'associato comunicata alla F.I.A.Me.F. in forma scritta e ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. La decadenza, deliberata dal Consiglio direttivo su parere del collegio dei probiviri, avviene:
 - Per morosità protratta per l'intero anno solare, fermo restando quanto disposto all'art. 10 c.2;
 - Per il venir meno dei requisiti richiesti per l'adesione;
 - Per comportamenti contrari al presente statuto, ad eventuali regolamenti e agli scopi e/o alle iniziative della F.I.A.Me.F. o potenzialmente dannosi per l'immagine della federazione.

ART.9 **QUOTE ASSOCIATIVE**

1. Le risorse finanziarie della federazione derivano da:
 - Quota di prima iscrizione;
 - Quota associativa annuale.L'importo delle quote viene deliberato periodicamente dal Consiglio direttivo, pubblicate sul sito della Federazione e risultano dal Libro dei verbali.
2. L'associato deve corrispondere la quota associativa entro il 31 marzo dell'anno in corso. Il consiglio direttivo può sospendere dalle attività l'associato che non abbia provveduto entro il 31 maggio al saldo del suo dare per l'anno in corso. Permanendo l'inadempienza, dopo la messa in mora formale dell'associato, il consiglio direttivo delibera e da comunicazione della cessazione del rapporto associativo per morosità.
3. Gli eventuali contributi finalizzati ad azioni, attività, eventi straordinari sono deliberati dal consiglio direttivo.
4. Le quote associative non sono trasmissibili o rivalutabili.

Adg

Stefania Amato

Paolo

ART.10
ORGANI DELLA FEDERAZIONE

L'organizzazione associativa è composta da:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Coordinatore;
- Vicecoordinatore;
- Segretario con funzioni di tesoriere;
- Collegio dei revisori o il revisore unico;
- Eventuali coordinatori territoriali;
- Eventuale collegio dei probiviri.

ART.11
L'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di voto solo gli associati in regola con i pagamenti della quota associativa.
2. All'assemblea partecipa il coordinatore in carica dell'associazione o un suo delegato, purché iscritto all'associazione aderente alla F.I.A.Me.F.
3. L'assemblea si riunisce con convocazione del coordinatore. La convocazione deve pervenire agli associati via mail e deve essere pubblicata sul sito WEB dell'associazione con preavviso di almeno 30 giorni. Nella comunicazione, oltre all'ordine del giorno, può essere indicata la data della seconda convocazione, che dovrà essere fissata a distanza di non meno di un giorno dalla prima.
4. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.
5. Ogni associato potrà rappresentare, in forza di delega scritta, solo un altro associato.
6. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui l'assemblea sia composta da un numero pari di partecipanti il voto del Coordinatore vale doppio.
7. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per la validità della costituzione dell'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
8. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo e per l'elezione, a scadenza, degli organi associativi di nomina assembleare.
9. Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza tranne quelle riguardanti le modifiche al presente statuto che dovranno contare sul voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
10. Le votazioni per le elezioni del consiglio direttivo e del coordinatore sono effettuate a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni per alzata di mano.

Alc

Stefano

Stefano

Paola

ART.12
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il primo Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante per ciascuna associazione di Mediatori familiari associata alla F.I.A.Me.F. . Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 3 componenti, l'Associazione con maggiore numero di iscritti, ha diritto ad avere due rappresentanti.
2. Successivamente, il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 componenti fino a un massimo di 5.
3. Il numero esatto dei consiglieri viene stabilito dal Consiglio Direttivo nell'ultima seduta prima dell'assemblea chiamata ad eleggere il nuovo consiglio sulla base del numero degli associati iscritti a quel momento e in regola con il pagamento delle quote sociali.
4. All'interno del primo Consiglio Direttivo viene eletto il coordinatore, il vicecoordinatore e il tesoriere.
5. Gli eventuali coordinatori territoriali sono invitati a partecipare ai lavori del consiglio direttivo senza diritto di voto.
6. Il consiglio direttivo è convocato dal coordinatore ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare.
7. Il consiglio direttivo è convocato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione si riduce a quindici giorni.
8. La convocazione è effettuata tramite e-mail o altro mezzo idoneo che lo stesso consiglio deliberi di voler adottare.
9. Il consiglio direttivo può essere convocato anche nella modalità della videoconferenza.
10. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del coordinatore.
11. Il consiglio direttivo si deve riunire almeno due volte l'anno, di cui una per la predisposizione dei rendiconti, preventivo e consuntivo.
12. Al consiglio direttivo compete di:
 - a) dare attuazione agli indirizzi deliberati dall'assemblea;
 - b) curare l'ordinaria amministrazione;
 - c) proporre all'assemblea le modifiche dello statuto;
 - d) approvare gli eventuali regolamenti operativi e il codice deontologico;
 - e) su proposta del tesoriere, predisporre - obbligatoriamente - il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea, depositandolo almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte dell'assemblea;
 - f) redigere la relazione annuale, con il programma di attività, che vanno approvati dall'assemblea degli associati;
 - g) proporre e realizzare progetti;
 - h) approvare l'eventuale costituzione di coordinamenti territoriali;
 - i) costituire apposite commissioni consultive o di studio;
 - j) conferire incarichi e nominare esperti;
 - k) predisporre e/o approvare accordi con altre strutture di rappresentanza e non;
 - l) decidere l'ammissione di nuovi associati;

Handwritten signatures:
1. *AK*
2. *Stefano Duro*
3. *Paola*

- m) proporre le quote annuali e le quote volontarie;
- n) eleggere vicecoordinatore e tesoriere;
- o) approvare le proposte motivate di cooptazione presentate dal coordinatore;
- p) realizzare ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi della Federazione.

ART.13
IL COORDINATORE

1. Il coordinatore rappresenta legalmente la F.I.A.Me.F. nei confronti dei terzi ed anche in giudizio. Egli convoca e coordina l'assemblea e il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
2. Il coordinatore può delegare alcune delle sue funzioni al vicecoordinatore.
3. In caso di impedimento temporale del coordinatore, i suoi compiti saranno svolti dal vicecoordinatore.
4. In caso di dimissioni del coordinatore il vicecoordinatore lo sostituisce sino alla prima assemblea utile.

ART.14
IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della tesoreria, sorveglia il buon andamento amministrativo della F.I.A.Me.F., redige i rendiconti consuntivi e preventivi e li sottopone al consiglio direttivo.

ART.15
COORDINAMENTO TERRITORIALE

Gli eventuali coordinamenti territoriali sono istituiti con delibera del consiglio direttivo che ne determina le funzioni, l'organizzazione e il rapporto con la sede centrale.

ART.16
IL COLLEGIO DEI REVISORI O IL REVISORE UNICO

Il collegio dei revisori dei conti è composto da due a tre membri. Il collegio dei revisori è eletto dall'Assemblea ogni tre anni negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. In alternativa al Collegio dei revisori, se l'assemblea lo ritiene opportuno, può provvedere alla nomina di un revisore unico con gli stessi compiti del collegio.

ART.17



IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Nel caso in cui si ravvisi la fattispecie di cui al seguente punto 3 commi a. e b., il collegio dei probiviri sarà nominato dal Consiglio direttivo e composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Il collegio elegge al suo interno il presidente.
3. Il collegio interviene:
 - a. quale organo giudicante e deliberante su tutte le violazioni del presente statuto e del codice deontologico sottoposte alla sua attenzione;
 - b. al fine di dirimere le controversie associative.
4. Il collegio dei probiviri interviene su richiesta del consiglio direttivo, come da art. 8 del presente statuto.
5. Il collegio interviene su richiesta del candidato non accolto, come da art.7 comma 3 del presente statuto.

ART.18

DISPOSIZIONI COMUNI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Tutte le cariche hanno durata triennale.
2. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.
3. La carica del coordinatore è rinnovabile per non oltre due mandati consecutivi.
4. Le cariche di coordinatore, proboviro sono incompatibili tra loro.

ART.19

MODALITA' PER LA FORMULAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. Ogni associato in regola con i pagamenti delle quote associative ha il diritto di esprimere nei 60 giorni precedenti la naturale scadenza del mandato candidature alle cariche elettive di soggetti, ad eccezione dei probiviri e dei revisori, che ricoprano all'interno della propria organizzazione un incarico apicale e garantiscano disponibilità di tempo necessario all'espletamento dell'incarico.
2. Le candidature che la segreteria della F.I.A.Me.F. riterrà rispondenti a quanto stabilito nel comma precedente, sono segnalate a tutti gli associati, al più tardi entro quindici giorni dalla data dell'assemblea che provvederà alla rielezione degli organi dell'associazione.

ART.20

MODALITA' PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. Per l'elezione del coordinatore i candidati devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti. Se non si raggiunge la maggioranza, si procede con il ballottaggio tra i due candidati più votati sino a quando uno dei due non raggiunge la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Per l'elezione del consiglio direttivo e del collegio dei probiviri e quello dei revisori, ogni associato ha diritto ad esprimere un numero di preferenze pari a 2/3 del

Giuseppe R...

Stefano...

Paolo...

- numero degli eleggibili. Le schede di votazione con un numero di preferenze maggiore sono nulle.
3. Al consiglio direttivo, al collegio dei probiviri e a quello dei revisori sono eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti. Tutta la documentazione relativa alla lista dei candidati e delle votazioni è consultabile presso la sede dell'Associazione.
 4. Lo spoglio delle schede per l'elezione del coordinatore, del consiglio direttivo, dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri, viene effettuato nel corso dell'assemblea da una commissione composta da tre associati

ART. 21 **GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la F.I.A.Me.F. tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e il libro degli associati.
2. Le comunicazioni tra l'associato e il direttivo sono valide se effettuate per e-mail all'ultimo indirizzo comunicato dall'associato stesso.
3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo porta in approvazione il rendiconto consuntivo del precedente esercizio, nonché il rendiconto preventivo per l'esercizio successivo. Laddove sussistano particolari motivi, anche non riferiti alla struttura o all'oggetto dell'associazione, il rendiconto può essere portato in approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. I rendiconti ed i libri sociali restano depositati unicamente presso la sede della F.I.A.Me.F., ove possono essere consultati dagli associati.
5. La F.I.A.Me.F. ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
6. Se la gestione della F.I.A.Me.F. richiede un costo aggiuntivo per le prestazioni deliberate, gli associati sono tenuti al pagamento della quota ripartita tra gli stessi.

ART. 22 **NORMA FINALE**

Per quanto non stabilito dal presente statuto si intendono valide le norme di legge.





registrato ad AOSTA ~~14 DIC 2016~~ al N° 1710
serie 3 Esatti Euro TRECENTOVENTOTTO, 00
328,00
IL CAPO AREA

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AOSTA
F. BRETTO
F. BRETTO Giuseppe